

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2086-A

Relazione orale
Relatore BOSCKETTO

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 18 giugno 2003

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128,
in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai
sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali

d'iniziativa del deputato DI LUCA

(V. Stampato Camera n. 2630)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 marzo 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 2003*

INDICE

Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è inserito il seguente:

«3-bis. Le Forze di polizia, relativamente ai reparti e agli uffici operanti in ambiti aeroportuali e portuali, possono accedere per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, dei reati di cui agli articoli 573 e 574 del codice penale, nonché dei reati di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ai sistemi informativi dei vettori aerei e navali nonché ai dati, detenuti sotto qualsiasi forma, riguardanti le generalità dei passeggeri e la movimentazione delle merci. La facoltà di accesso si applica ai dati riguardanti le generalità dei passeggeri e le merci di tutti gli aeromobili in partenza o in arrivo negli aeroporti nazionali e di tutte le navi che approdino in porti nazionali o che partano da essi. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui al citato articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, dei reati di cui ai citati articoli 573 e 574 del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di accesso per ragioni di sicurezza ai sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali

Art. 1.

1. *Identico:*

«3-bis. Le Forze di polizia, relativamente ai reparti e agli uffici operanti in ambiti aeroportuali e portuali, **nonché le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410**, possono accedere per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, dei reati di cui agli articoli 573 e 574 del codice penale, nonché dei reati di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ai sistemi informativi dei vettori aerei e navali nonché ai dati, detenuti sotto qualsiasi forma, riguardanti le generalità dei passeggeri e la movimentazione delle merci. La facoltà di accesso si applica ai dati riguardanti le generalità dei passeggeri e le merci di tutti gli aeromobili in partenza o in arrivo negli aeroporti nazionali e di tutte le navi che approdino in porti nazionali o che partano da essi. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

codice penale, nonché dei reati di cui al citato articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, né trasmessi ad altre amministrazioni. I dati raccolti relativi a persone, nei cui confronti non risultino necessari approfondimenti di indagine, devono essere senza ritardo cancellati o trasformati in modo da non consentire l'identificazione degli interessati. In ogni caso, i dati raccolti non possono essere utilizzati al di fuori del procedimento in corso e dei procedimenti ad esso coordinati o collegati».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui al citato articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, dei reati di cui ai citati articoli 573 e 574 del codice penale, nonché dei reati di cui al citato articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, né trasmessi ad altre amministrazioni **diverse da quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410**. I dati raccolti relativi a persone, nei cui confronti non risultino necessari approfondimenti di indagine, devono essere senza ritardo cancellati o trasformati in modo da non consentire l'identificazione degli interessati. In ogni caso, i dati raccolti non possono essere utilizzati al di fuori del procedimento in corso e dei procedimenti ad esso coordinati o collegati».